



Bruxelles, 30.9.2015  
COM(2015) 488 final

2015/0237 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel corso  
della sessantaseiesima sessione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto  
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Con lettera del 7 settembre 2015 indirizzata al presidente del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) il capo della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra ha chiesto di esaminare le modalità e i mezzi per aggiornare le pertinenti regole di partecipazione dell'Unione europea negli organi direttivi dell'UNHCR, di modo che l'Unione europea possa prevedere una sua possibile partecipazione alle consultazioni preparatorie informali. Per accogliere la richiesta è prevedibile che il Comitato esecutivo dell'UNHCR sarà invitato ad adottare le modifiche al proprio regolamento interno nel corso della sua 66a sessione, che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2015. L'articolo 46 del regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR stabilisce che il Comitato può modificare qualsiasi articolo di detto regolamento. A norma dell'articolo 26 del regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR le decisioni del Comitato esecutivo dell'UNHCR sono adottate alla maggioranza dei membri presenti e votanti. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono membri del Comitato esecutivo dell'UNHCR, ad eccezione di Lituania e Malta. In virtù di una decisione del Comitato esecutivo dell'UNHCR, rinnovata da ultimo nel corso della 64a sessione svoltasi dal 29 settembre al 3 ottobre 2014 (A/AC.96/1143), l'Unione europea è tra le organizzazioni intergovernative invitate dall'Alto commissariato ad inviare un osservatore alle sue riunioni pubbliche (articolo 38) e, di conseguenza, non partecipa all'adozione di decisioni da parte del Comitato esecutivo dell'UNHCR.

### **2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE**

Le modifiche al regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR allegate alla presente proposta sono state proposte dal presidente del Comitato esecutivo dell'UNHCR, su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Comitato esecutivo dell'UNHCR, con lettera dell'11 settembre 2015 indirizzata ai membri del Comitato per accogliere la richiesta formulata dal capo della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra al presidente del Comitato esecutivo dell'UNHCR con lettera del 7 settembre 2015.

Nell'aprile 2013 la Commissione ha informato il Consiglio della sua strategia intesa a migliorare progressivamente lo status dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali e altri consessi in linea con gli obiettivi del trattato di Lisbona. Il 9 aprile e il 10 settembre 2014 la Commissione ha comunicato al COREPER che intendeva riprendere le iniziative volte ad ottenere diritti di partecipazione supplementari dell'UE negli organismi formali e informali dell'UNHCR. Il 25-26 settembre 2014 il Consiglio ha adottato una posizione sulle regole per la concessione all'UE di diritti di partecipazione supplementari nell'ambito degli organismi formali e informali dell'UNHCR, la quale recita: "Da molti anni l'Unione europea svolge un ruolo fondamentale all'interno dell'UNHCR quale importante donatore nel campo degli aiuti umanitari e dell'assistenza allo sviluppo, attraverso attività di protezione internazionale, incluso il reinsediamento, e con il sostegno a sistemi di asilo solidi attraverso la creazione del sistema europeo comune di asilo. Tale ruolo si è incessantemente rafforzato negli ultimi anni. Ciò rende necessario migliorare lo status attuale dell'Unione europea nei confronti dell'UNHCR. Il Consiglio ritiene che si debbano ricercare nuove regole per cui all'Unione europea sarebbero concessi diritti di partecipazione supplementari, in particolare il diritto di partecipare a riunioni ristrette per la discussione di importanti questioni di politica e di governance." La posizione stabilisce inoltre: "[...] il Consiglio invita la

Commissione, in stretto coordinamento con l'alto rappresentante, a prendere contatti con l'UNHCR in vista della riunione del Comitato esecutivo di ottobre."<sup>1</sup>.

Il 2 e 16 settembre 2015 la Commissione ha riferito al COREPER i risultati di detti contatti. La Commissione ritiene che nella fattispecie non sia necessaria una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Tuttavia, alla luce delle discussioni svoltesi in sede di COREPER il 16 e 24 settembre 2015, eccezionalmente la Commissione presenta la presente proposta, restando inteso che il Consiglio la adotterà in tempo utile per la 66a sessione del Comitato esecutivo dell'UNHCR, che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2015.

La presente proposta verte esclusivamente sulla questione della modifica del regolamento interno del Comitato esecutivo, e lascia impregiudicate le responsabilità e le competenze della Commissione e dell'alto rappresentante ai sensi dell'articolo 220 del TFUE.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

---

<sup>1</sup> Posizione sulle regole per la concessione all'Unione europea di diritti di partecipazione supplementari nell'ambito degli organismi formali e informali dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 24 e 25 settembre 2014 (13046/1/14 REV 1, punti 1 e 2).

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è uno dei principali soggetti che operano nei settori di competenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), sia attraverso le proprie attività di protezione internazionale, inclusa la politica di reinsediamento dell'Unione e la creazione del sistema europeo comune di asilo, sia come importante donatore nel campo degli aiuti umanitari e dell'assistenza allo sviluppo. Tuttavia, le attuali regole di partecipazione nel Comitato esecutivo dell'UNHCR non riflettono un ruolo tanto significativo.
- (2) Con lettera del 7 settembre 2015 indirizzata al presidente del Comitato esecutivo dell'UNHCR il capo della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra ha pertanto chiesto di esaminare le modalità e i mezzi per aggiornare le pertinenti regole di partecipazione dell'Unione nell'ambito degli organi direttivi dell'UNHCR, di modo che l'Unione possa prevedere una sua possibile partecipazione alle consultazioni preparatorie informali.
- (3) Con lettera dell'11 settembre 2015 indirizzata ai membri del Comitato esecutivo dell'UNHCR, il presidente del Comitato esecutivo dell'UNHCR, su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Comitato esecutivo dell'UNHCR, ha proposto di modificare il regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR al fine di accogliere quella richiesta.
- (4) L'articolo 46 del regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR stabilisce che il Comitato può modificare qualsiasi articolo di detto regolamento.
- (5) È prevedibile che il Comitato esecutivo dell'UNHCR sarà invitato ad adottare le modifiche proposte nel corso della sua 66a sessione che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2015.
- (6) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Lituania e Malta, sono membri del Comitato esecutivo dell'UNHCR.
- (7) È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'adozione di tali modifiche al regolamento interno del Comitato esecutivo dell'UNHCR.
- (8) La presente decisione non pregiudica le competenze della Commissione ai sensi dell'articolo 220 del TFUE.

- (9) Poiché il Comitato esecutivo dell'UNHCR si riunirà subito dopo l'adozione della presente decisione, essa entrerà in vigore alla data di adozione.
- (10) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto concerne l'adozione delle modifiche al regolamento interno del Comitato esecutivo del programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che deve essere espressa dagli Stati membri che sono membri del Comitato esecutivo dell'UNHCR, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, figura nell'allegato della presente decisione.

Variazioni minori alle modifiche allegate possono essere accettate senza ulteriori decisioni del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*